



## COMUNE DI RAGALNA

C.F. 02183980875

Via Paternò, 32 – 95030 Ragalna

### ORDINANZA SINDACALE N. 09 DEL 31.03.2017

**OGGETTO: Limitazione accesso alle quote sommitali dell'Etna.-**

#### IL SINDACO

##### **PREMESSO:**

- che con ordinanze sindacali n.ri 05 del 1° marzo 2017, 07 del 17 marzo 2017 e 08 del 25 marzo 2017, in relazione allo stato di allarme emanato dalla Protezione Civile e all'avanzamento del fronte lavico, sono state stabilite le quote di accesso al vulcano Etna dal territorio di questo Comune con o senza l'obbligatorietà dell'accompagnamento di guide alpine e vulcanologiche;

- che alla data odierna è in vigore la fase operativa di preallarme giusto avviso n. 05 emesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in data 23 marzo 2017;

VISTO il comunicato dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etna, aggiornamento n. 36 delle ore 17,04 in data 30 marzo 2017, trasmesso con nota della Prefettura di Catania prot. n. 347 del 30 marzo 2017;

**RITENUTO** di dover emanare per il territorio di Ragalna nuove raccomandazioni in ragione dell'avanzamento del fronte lavico alle alte quote del territorio comunale, registrato ad una quota minima di circa 2.330 m slm;

**RICHIAMATO** il "*Protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività di Protezione Civile del versante Etna Sud – Rischio vulcanico*", approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 99 del 28 ottobre 2016, e parte integrante del Piano di Protezione Civile in vigore presso questo Comune;

**CONSIDERATO** che le quote sommitali del vulcano sono sempre meta di visitatori sia singoli che in gruppo di "escursionisti" e che si rende necessario ed opportuno procedere ad una informazione quanto più capillare possibile;

**RITENUTO** necessario garantire l'incolumità pubblica e privata, attenendosi alle norme comportamentali di Protezione Civile;

**VISTO** l'art. 2 della Legge n. 225/1992;

**VISTO** l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

**VISTO** l'art. 12 della Legge n. 265/2000;

**VISTO** l'art. 54 del D. Leg.vo n. 267/2000;

**VISTE** le "Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna", redatte dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Servizio Rischio Vulcanico, aggiornate al 18 maggio 2016;

### **ORDINA**

1. **È CONSENTITO** l'accesso libero al vulcano Etna dal territorio del Comune di Ragalna fino alla quota di metri 2.100;
2. **È ASSOLUTAMENTE VIETATO** superare quota 2.200 m. al fine di accedere ai crateri sommitali dell'Etna e alla zona alto montagna di questo territorio interessata da colate laviche;
3. **TUTTI COLORO** che intendono effettuare singolarmente o in gruppo escursioni oltre i 2.100 m. e fino ai 2.200 m., dovranno essere accompagnati da personale in possesso dei necessari requisiti professionali e abilitati ai sensi di legge quali "Guide dell'Etna", rispettando quanto contenuto nelle sopraddette "Procedure" riguardo alla fruizione delle quote sommitali dell'Etna in caso di emergenza vulcanica, che qui di seguito si riportano;
4. Alle guide alpine e vulcanologiche che operano sul Vulcano Etna, ed in particolare nella zona interessata dai fenomeni eruttivi, si richiede:
  - a. di comunicare alle strutture di Protezione Civile del Comune di Ragalna e del Comune di Nicolosi ogni variazione di attività che possa determinare rischi per la pubblica e privata incolumità;
  - b. di informare preventivamente le persone accompagnate sui rischi che si corrono in ambiente vulcanico;
  - c. di mettere in atto ogni utile accorgimento, suggerito dalla propria esperienza e professionalità, atto a limitare i rischi per le persone accompagnate.

Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle forze dell'Ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area, al personale scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di protezione civile e di studio (Università e INGV), alle guide alpine e vulcanologiche.

È altresì consentito l'accesso, oltre i limiti imposti, ai giornalisti e fotografi professionisti muniti di tesserino professionale se accompagnati da personale abilitato ai sensi di Legge.

I trasgressori saranno deferiti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 dl Codice Penale.

### **INVITA**

Il Gruppo di Protezione Civile della "Misericordia" di Ragalna, durante lo svolgimento della propria attività e del servizio di informazione turistica, a dare ogni utile chiarimento in

merito alla presente ordinanza circa le particolari condizioni di accesso alle quote sommitali del Vulcano e la pericolosità delle escursioni in ambiente vulcanico.

## DISPONE ALTRESÌ

Incaricare il Comando di Polizia Municipale di Ragalna della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto viene trasmesso:

- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Rischio Vulcanico;
- al Collegio Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia;
- alla Prefettura di Catania;
- alla Stazione Carabinieri di Ragalna;
- alla Guardia di Finanza – Soccorso Alpino di Nicolosi;
- al Corpo Forestale di Nicolosi;
- al Gruppo di Protezione Civile della “Misericordia” di Ragalna;
- ai Sindaci di Belpasso, Zafferana Etnea, Adrano, Biancavilla e Nicolosi che hanno stilato con questo Comune il “Protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività di Protezione Civile del versante Etna Sud – Rischio vulcanico”;
- all’Ente Parco dell’Etna.

P. IL SINDACO  
Salvatore Chisari T.A.  
IL VICESINDACO  
Roberto Di Bella